



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Casalmaggiore  
Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore  
C.F. 81002130193 Tel. 0375285611 Fax 0375285697  
e-mail: cric816008@istruzione.it e-mail certificata: [cric816008@pec.istruzione.it](mailto:cric816008@pec.istruzione.it)  
sito: <https://www.icmarconicasalmaggiore.edu.it>

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE: INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI (graduate secondo la gravità)**

In base a quanto stabilito dal DPR n. 249 del 24/06/1998 e dal DPR n. 235 del 21/11/2007, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.

In quest'ultimo DPR, sulla base dell'art.4 comma 2 si sottolinea il fatto che i provvedimenti disciplinari di seguito declinati siano tesi a rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Nell'applicazione delle sanzioni, comunque, la scuola dovrà ispirarsi al "principio di gradualità".

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee.

Nessuna sanzione disciplinare potrà essere decisa senza prima aver effettuato un'attenta analisi dell'accaduto e invitato le parti coinvolte a esporre le proprie ragioni. Sarà cura dei docenti informare la famiglia nelle diverse modalità di comunicazione previste.

Per la classificazione e declinazione delle sanzioni disciplinari si fa riferimento alle indicazioni contenute nel documento prodotto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia avente come oggetto: "D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – chiarimenti e indicazioni", nonché il [PATTO DI CORRESPONSABILITA' A.S. 2020-2021](#) dell'I.C. .

In deroga, per tutto il periodo legato all'emergenza pandemica da SARS-COV-2 sarà richiesta l'osservanza delle regole declinate nel documento di Istituto "Protocollo anti-Covid".

Inoltre, a seguito delle indicazioni ministeriali che prevedono, a partire dall'anno scolastico 2020/21 l'attivazione di una Didattica Digitale Integrata, i documenti che ne normano e disciplinano le modalità operative sono: [REGOLAMENTO Didattica Digitale Integrata A.S. 2020-2021](#) [NETIQUETTE PER LO STUDENTE A.S. 2020-2021](#) [POLICY E-SAFETY IC MARCONI A.S. 2020-2021](#) [REGOLAMENTO BYOD A.S. 2020-2021](#)

### **SI RICORDA CHE:**

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nei vari regolamenti di disciplina nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare l'alunno deve

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni
2. Frequentare con regolarità
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi

4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio
6. Rispettare le consegne degli insegnanti
7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo
8. Assumere un comportamento e un linguaggio corretto e disciplinato
9. Rispettare i docenti e i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano
10. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe
11. Uscire dall'aula per andare in bagno massimo 2 volte e trattenersi per un tempo ragionevole (alcuni minuti)
12. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici
13. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici
14. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe e a scuola
15. L'uso di altri dispositivi elettronici (es. tablet, personal computer) è consentito purché il suo scopo sia pertinente ad un uso didattico e su indicazione del professore; è vietato qualsiasi altro uso autonomo non controllato (Internet, giochi, social network, ecc.)
16. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza propria e altrui
17. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
  - a) falsificare il libretto delle giustificazioni;
  - b) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
  - c) mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.).

## **PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

### **A) INFRAZIONI LIEVI E DI MEDIA ENTITÀ**

Elevato numero di assenze (escluse quelle per malattia); assenze ingiustificate; assenze strategiche; ritardi al rientro o al cambio dell'ora; abbigliamento non consono all'ambiente scolastico; interventi inopportuni durante la lezione; mancato rispetto del materiale altrui e degli ambienti scolastici (spogliatoi, palestra, laboratori, servizi igienici e aule); mancata comunicazione alla famiglia relativamente a valutazione e

informazioni da riferire; atti o parole che consapevolmente tendono a offendere ed emarginare altri alunni; violazioni involontarie dei regolamenti che riguardano l'uso delle attrezzature e degli ambienti scolastici e scarsa collaborazione al mantenimento della pulizia dei medesimi; utilizzo di cellulari all'interno della scuola.

#### **SANZIONI**

Ammonizione verbale; segnalazione sul diario personale per informare le famiglie; notazione sul registro di classe in caso di reiterazione del fatto; assegnazione, ove possibile, di compiti o ruoli riparatori dell'azione compiuta; ammonizione del Capo d'Istituto, riportata sul registro di classe; rientro a scuola accompagnati da un genitore/tutore.

I provvedimenti su menzionati devono essere presi dall'insegnante che rileva l'infrazione e applicati nell'ordine suggerito in base alla gravità dell'infrazione stessa.

#### **B) INFRAZIONI GRAVI**

Violazione della privacy; eventuali danni provocati dal lancio di oggetti; furto; falsificazione di voti e/o di firme dei genitori o di personale responsabile scolastico; offese gravi ai compagni o al personale dirigente/docente/non docente; violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; introduzione nella scuola di sostanze pericolose (petardi, coltelli, sigarette ecc.); ricorso alla violenza; atti di vandalismo; infrazioni riportate al punto A che si ripetono dopo sanzioni già applicate (recidiva).

#### **SANZIONI**

Sentita la versione dell'alunno, il Consiglio di Classe presenta proposta di sanzione di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Il Dirigente Scolastico, sentito l'Organo di Garanzia, decide in merito alla sospensione ma con obbligo di frequenza.

N.B.: Nel caso di diffusione di immagini e/o registrazioni si prevedono altresì:

- segnalazione alle Autorità Competenti
- abbassamento della valutazione del comportamento relativamente al quadrimestre in cui si è verificata l'infrazione;
- percorsi educativi di recupero che l'Istituto è chiamato a prevedere.

#### **C) INFRAZIONI GRAVI E REITERATE**

Recidiva di infrazioni indicate ai punti A e B; reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, atti di natura sessuale ecc.); sussistenza concreta di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

#### **SANZIONI**

Sentita la versione dell'alunno, il Consiglio di Classe presenta proposta di sanzione di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 - comma 9). Sarà il Consiglio d'Istituto ad applicare tale sanzione.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, l'Istituto promuove – in collaborazione con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i Servizi Sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

#### **D) INFRAZIONI (TUTTE CONGIUNTAMENTE RICORRENTI)**

1. Recidiva di infrazioni indicate al punto C.
2. Impossibilità provocata dall'alunno oggetto di provvedimento disciplinare di attuare interventi volti a un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico in corso.

In questi casi il Consiglio d'Istituto eroga la seguente:

**SANZIONE (art. 4 comma 9 bis)**

Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, prevedendo misure di accompagnamento tali da non compromettere la possibilità dello studente di essere valutato in sede di scrutinio.

**E) INFRAZIONI CON COMMISTIONE DI REATO**

Infrazioni più gravi di quelle già indicate al punto D o recidiva delle stesse. In questi casi il Consiglio d'Istituto eroga la seguente:

**SANZIONE (art. 4 - comma 9 bis e 9 ter)**

Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti b, c, d, e possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter). Sono considerate infrazioni sanzionabili pecuniariamente o con azioni e compiti riparatori: incisioni e scritte su muri, banchi, porte e pannelli; danneggiamento volontario di strutture o attrezzature (vandalismo).

**F) INFRAZIONI**

**ATTI DI BULLISMO/CYBER-BULLISMO**

Il cyber bullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatrooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

**SANZIONI**

Si rimanda alle seguenti normative:

- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MIUR n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy

con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

-Direttiva MIUR n. 1455/2006;

-D.P.R. n. 249/1998 e n. 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

-Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

-Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015;

-Legge n. 71 del 29 maggio 2017;

-Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

-Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

-Artt. 2043-2047-2048 del Codice civile.

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno perseguiti con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Vengono considerate deplorable le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo stesso.

## **RICORSI**

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, tutori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola nominato e disciplinato dal Consiglio di Istituto.

Tale Organo di Garanzia interno è composto, per la scuola secondaria di I grado, da: Dirigente Scolastico, un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.

Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, l'Istituto scolastico è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria penale e il provvedimento disciplinare, compreso il relativo apparato burocratico, viene inoltrato agli organi superiori competenti quali per esempio l'Organo di garanzia regionale.

Per quanto riguarda la tempistica del procedimento e dell'eventuale relativa impugnazione, si fa riferimento alla L.241/90 e s.m.i.